

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio infanzia e istruzione del primo grado**Ufficio istruzione del primo ciclo**

Via Gilli, 3 – 38121 Trento

T +39 0461 497235

F +39 0461 497216

pec serv.istruzione@pec.provincia.tn.it@ uis@provincia.tn.itweb www.provincia.tn.it

Spett.li

Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del
primo ciclo di istruzione
alla c.a. dei dirigenti scolastici

Comuni del trentino

LORO SEDI

All'Albo Internet

Trento, 19 dicembre 2018

Prot. n. S167/2018/ 770962/26.8/FG-CRC-AC

Oggetto: iscrizioni alle istituzioni scolastiche del primo ciclo per l'anno scolastico 2019/2020.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2307 del 14 dicembre 2018, ha adottato le disposizioni per l'iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del Sistema educativo provinciale, relative all'anno scolastico 2019-2020. Al fine di assicurarne la puntuale applicazione le istituzioni destinatarie della presente sono tenute ad una scrupolosa lettura. A seguire sono richiamati soltanto alcuni essenziali aspetti trattati nel provvedimento in questione, meritevoli di particolari esplicitazioni.

Termini e modalità di iscrizione

Per la presentazione della domanda di iscrizione alle classi prime dei percorsi di istruzione del primo ciclo, è confermato l'utilizzo della procedura *on line*, che sarà utilizzabile a partire **dalle ore 08.00 di lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 di giovedì 31 gennaio 2019**; tale tempistica è pienamente raccordata con quella assunta a livello nazionale. I soggetti titolati sui minori da iscrivere presentano la relativa domanda attraverso l'accesso al portale <https://www.servizionline.provincia.tn.it> – area iscrizioni scolastiche, mediante SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. In alternativa è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari). In

relazione a situazioni di difficoltà operativa dell'utenza, le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l'invio delle domande. A tale fine si chiede di mettere a disposizione una postazione telematica e relativi operatori di segreteria e, in via residuale, a fornire la modulistica cartacea che replichi i contenuti del formulario *on line*. Tutte le istituzioni scolastiche sono chiamate a sensibilizzare le famiglie circa l'utilizzo della modalità di iscrizione *on line*, dovendosi considerare ormai eccezionale l'uso della modalità cartacea.

E' utile sottolineare che resta fermo l'obbligo di rispettare, da parte di chi presenta la domanda, le disposizioni sulla responsabilità genitoriale previste dal codice civile. In tal senso chi effettua l'iscrizione dichiara di avere effettuato la scelta nel rispetto delle dette norme, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, se presenti e titolari ad esprimerlo.

Le istituzioni scolastiche, al momento del ricevimento della singola domanda di iscrizione, sono tenute a protocollarla per poi, in caso di accettazione, registrarla nell'anagrafe unica degli studenti (per informazioni tecniche concernenti la procedura *on line* si comunica che la struttura competente è individuata nell'Ufficio innovazione e informatica 0461- 497272/7244).

Iscrizioni su presentazione di domanda

La domanda di iscrizione è presentata ad una sola istituzione scolastica, quella competente per territorio di residenza o, in alternativa, quella presso la quale si vorrebbe iscrivere lo studente. Si pone l'attenzione su alcuni aspetti relativi ai criteri di accoglimento delle domande di iscrizione definiti nell'allegato al provvedimento. In particolare è previsto siano accettate con diritto, sia pure in via subordinata rispetto alle domande dei residenti, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura scolastica ed in un'ottica di facilitazione dell'organizzazione familiare, le domande di iscrizione di studenti residenti fuori dall'area di utenza del plesso o sede scolastica, purché in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione;
- esigenze di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni residenti nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione.

Le richieste di iscrizione che trovano fondamento nelle esigenze sopra citate devono essere debitamente motivate e documentate, in forma cartacea, alle istituzioni scolastiche, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (nei casi di iscrizione *on line* la procedura dovrà essere completata direttamente presso le scuole e pertanto le famiglie dovranno essere contattate tempestivamente ed invitate a recarsi presso le istituzioni scolastiche al fine di perfezionare la domanda).

In relazione a quanto sopra le singole istituzioni scolastiche sono tenute a:

- riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, nonché a dare tempestiva comunicazione ai richiedenti l'iscrizione circa l'accoglimento o meno delle domande stesse;
- formalizzare alle famiglie che, nei casi di accoglimento, il trasporto sarà a cura dei richiedenti, salva la possibilità di avvalersi di servizi di trasporto scolastico già attivati dall'amministrazione provinciale, ma senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione stessa.

Si precisa inoltre che, laddove la domanda di iscrizione sia presentata ad un'istituzione diversa da quella competente per territorio, qualora il dirigente scolastico non possa accogliere la domanda, lo stesso è tenuto, entro 7 giorni dalla scadenza del termine del 31 gennaio 2019, a comunicare a chi l'ha presentata che la stessa non può essere accolta, indicandone le motivazioni. In conseguenza di ciò, chi ha presentato la domanda di iscrizione è tenuto a replicare la procedura di iscrizione sopra richiamata. Tutte le operazioni descritte devono essere concluse perentoriamente entro il 14 febbraio 2019.

Iscrizione d'ufficio

Sono effettuate d'ufficio, ossia da parte dell'istituzione scolastica e senza necessità di formalizzazione a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima della scuola primaria nonché alla classe prima della scuola secondaria di primo grado e seguenti, fatti salvi i seguenti casi, per i quali vigono le regole ordinarie di iscrizione a carico delle famiglie:

- studenti che chiedono l'iscrizione provenendo da altre istituzioni scolastiche (anche paritarie);

- studenti ammessi a frequentare la scuola primaria, anche se fuori bacino di utenza, e che intendano proseguire, nel medesimo istituto, la frequenza della scuola secondaria di primo grado;
- studenti ammessi a frequentare particolari percorsi scolastici (per musica e lingue si veda il paragrafo 11);
- l'iscrizione alle classi successive alla prima classe di scuola primaria degli studenti che abbiano beneficiato dell'istruzione familiare, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5, per i quali, i genitori, richiedano la frequenza di istituzioni scolastiche provinciali.

Con riferimento alle operazioni di iscrizione d'ufficio l'istituzione scolastica provvederà autonomamente, salvo diversa scelta operata dalla famiglia, unicamente dopo il termine di conclusione delle operazioni di cui al paragrafo 3.2 (14 febbraio 2019).

Anche per le richieste di iscrizione a particolari percorsi scolastici (musica e lingue, di cui al paragrafo 11) è auspicato l'impiego della modalità online.

Particolari disposizioni per l'istruzione familiare

La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo di istruzione è esercitata dai genitori, a norma dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5 ed entro il termine di presentazione delle iscrizioni, con dichiarazione resa al dirigente dell'istituzione scolastica del primo ciclo competente per territorio, alla quale deve essere allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento. Tale comunicazione deve essere rinnovata, entro il medesimo termine, ogni anno e fino al sostenimento dell'esame di idoneità per l'accesso ai percorsi del sistema educativo o fino al sostenimento degli esami conclusivi di ciclo. Il progetto educativo presentato all'istituzione scolastica deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curriculum obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali.

Oltre il termine di presentazione delle iscrizioni, le richieste di attivazione dell'istruzione familiare potranno essere formulate, secondo le modalità sopra illustrate, unicamente in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate, che il dirigente dell'istituzione scolastica ha l'obbligo di valutare ai fini dell'accoglimento della richiesta medesima.

Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione familiare, sono tenuti a relazionarsi con il Sistema educativo provinciale attraverso le seguenti formule:

- sostenendo una verifica annuale degli apprendimenti e delle capacità relazionali, assimilabile nei contenuti all'esame di idoneità previsto per il rientro nei percorsi ordinari erogati dal sistema educativo, da parte dell'istituzione scolastica competente per territorio e secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. Tali verifiche valgono a riscontrare l'attuazione dei contenuti e degli apprendimenti previsti dal progetto educativo presentato, nonché ad assicurare ai genitori dello studente informazioni circa l'adeguatezza del processo educativo rispetto alle previsioni fondamentali dei Piani di studio provinciali;
- sostenendo un esame d'idoneità per l'accesso ai percorsi erogati dal sistema educativo. L'esame è sostenuto a cura dell'istituzione scolastica alla quale viene richiesta l'iscrizione ad un percorso di istruzione dalla stessa erogato, la quale, se diversa, è tenuta a tener conto delle verifiche annuali effettuate dall'istituzione scolastica competente per territorio;
- sostenendo, a cura dell'istituzione scolastica competente per territorio, un esame d'idoneità a conclusione della scuola primaria;
- sostenendo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed in qualità di candidato privatista, l'esame conclusivo del primo ciclo.

Particolari disposizioni per l'iscrizione ai percorsi educativi di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica "Montessori"

Gli Istituti comprensivi Trento 6, Rovereto Est e Pergine 2 garantiscono agli studenti l'accesso al percorso montessoriano di scuola primaria nel rispetto di quanto previsto al punto 10 dell'allegato alla deliberazione in oggetto.

Accoglienza e inclusione

Studenti e studentesse con disabilità

Nella domanda di iscrizione online il genitore dichiara di essere in possesso di una certificazione del/la figlio/a ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge - quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". L'iscrizione online deve essere completata con la presentazione da parte del genitore, all'istituzione scolastica prescelta, della certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992, subito dopo l'iscrizione online e comunque **entro venerdì 8 febbraio 2019**.

Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell'istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e/o trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico dello studente.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap", art. 4 comma 4, *"all'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica provvede, su segnalazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o convenzionato. All'accertamento può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre ad un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive. La relativa spesa è a carico dell'interessato. All'individuazione possono altresì provvedere specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nell'ambito delle funzioni specialistiche accreditate."*

Fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione ha valore per il grado scolastico di frequenza e pertanto dovrà essere rinnovata nel momento di passaggio al successivo grado scolastico: fine scuola primaria e fine scuola secondaria di primo grado.

A seguito dell'iscrizione, le istituzioni scolastiche registrano nel Sistema Anagrafe Alunni (SAA), **entro venerdì 8 febbraio 2019**, i dati relativi agli/alle studenti/esse certificati ai sensi della Legge 104/92, indicando:

- la data di certificazione e il codice ICD X;
- l'unità operativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari certificante o ente accreditato e convenzionato con la medesima Azienda;
- l'Azienda sanitaria locale che ha rilasciato la certificazione qualora lo studente provenga da altra Regione o Provincia italiana.

Si ricorda che il dirigente dell'istituzione scolastica di provenienza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", trasmette, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili, il fascicolo personale dello/a studente/essa certificato nel transito da un ordine e grado di scuola ad un altro o nel caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica o formativa. Il fascicolo personale contiene la documentazione relativa alla certificazione, con il profilo dinamico funzionale (PDF) e il piano educativo individualizzato (PEI), e l'indicazione del percorso scolastico dello/a studente/essa. Tali dati sono trasmessi all'istituzione scolastica e formativa di arrivo al fine di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione dello/a studente/essa con bisogni educativi speciali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola.

L'eventuale permanenza presso la scuola dell'infanzia di bambini/e in età di obbligo d'istruzione, ma coi i bisogni educativi speciali sopra descritti, nei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 2 ter, L.P. 21 marzo 1977, n. 13, è valutata all'interno del gruppo di lavoro interdisciplinare già costituito per la scuola dell'infanzia e integrato dalla presenza del dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento per territorio. Il dirigente dell'istituzione scolastica formalizza la deroga all'obbligo d'istruzione tramite nulla-osta rilasciato alla famiglia. La domanda di permanenza segue l'iter di autorizzazione, previsto dalla struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata.

Lo/a studente/essa con disabilità, che consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, all'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104 del 1992.

Solo per gli studenti che non si presentano agli esami del primo ciclo, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo, che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale provinciali, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Pertanto, tali studenti non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2019/2020, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno

assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Studenti e studentesse con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

Nella domanda di iscrizione *online* il genitore dichiara di essere in possesso di una certificazione del figlio/a di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170/2010.

Subito dopo l'iscrizione *online*, e comunque **entro venerdì 8 febbraio 2019**, la certificazione DSA (L. 170/2010) deve essere presentata, da parte del genitore, all'istituzione scolastica o formativa prescelta. Le istituzioni scolastiche registrano in SAA, **entro venerdì 8 febbraio 2019**, i dati relativi agli/le studenti/esse che presentano una certificazione di disturbo specifico di apprendimento.

Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell'istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico degli/delle studenti/esse.

Si ricorda che:

- la certificazione DSA (L. 170/2010) deve essere redatta da uno specialista in neuropsichiatria infantile o da uno psicologo in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ente accreditato e convenzionato con la medesima, in conformità agli standard indicati negli allegati 7 e 8 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2172 del 15 ottobre 2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento";
- fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione DSA ha valore per il ciclo scolastico di frequenza, ossia sino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. L'accertamento della certificazione DSA deve essere aggiornato nel momento di passaggio al secondo ciclo di istruzione.

Nell'eventualità di trasferimento ad altra scuola dello/la studente/essa con DSA nonché nel caso di passaggio da un ciclo all'altro, il Progetto Educativo Personalizzato potrà essere trasferito dal dirigente scolastico solo dopo aver acquisito il consenso informato dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Studenti e studentesse con cittadinanza non italiana

Agli studenti/esse con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli/le studenti/esse con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999 "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. (omissis) L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico."

Qualora le domande d'iscrizione pervenute in corso d'anno siano superiori alla ricettività dell'istituzione scelta, le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie di quel territorio si faranno carico di coordinarsi per individuare tempestivamente le opportune soluzioni.

La costituzione delle classi deve essere effettuata in modo che non sia predominante la presenza, in singole classi, di studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana. Nel considerare le possibili classi e sezioni di inserimento è valutata attentamente la composizione delle stesse: il numero di studenti/esse, il clima di classe, le caratteristiche del gruppo e altri eventuali elementi determinanti il contesto.

Gli/le studenti/esse con cittadinanza non italiana neo-arrivati devono di norma essere inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica con possibilità di iscrizione in classe diversa, inferiore o superiore di un solo anno, sulla base di precise motivazioni che tengano conto dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza, dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dello/la studente/essa, del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza e del titolo di studio posseduto.

In ogni caso neo-arrivati che hanno già effettuato otto anni di scuola nel loro paese d'origine, documentati oppure dichiarati dai genitori, hanno diritto ad essere inseriti nelle scuole del secondo ciclo, anche se non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione in Italia. L'assenza di tale titolo non preclude la possibilità, al termine degli studi, di sostenere l'esame di qualifica professionale o l'esame di Stato.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri

non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Per gli/le studenti/esse neo-arrivati con cittadinanza non italiana e/o in caso di adozione internazionale in età di obbligo scolastico può essere eccezionalmente valutata l'eventuale iscrizione alla scuola dell'infanzia per un massimo di un anno scolastico. Tale percorso deve essere deciso in accordo con la scuola (scuola dell'infanzia e scuola primaria) e con la famiglia. Il dirigente scolastico di riferimento del territorio formalizza la deroga all'obbligo di istruzione rilasciando il nulla osta alla famiglia. L'inserimento nella scuola dell'infanzia segue l'iter di autorizzazione previsto dalla struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia.

Per tutto quanto riferito alle specifiche azioni relative all'iscrizione e all'accoglienza degli/le studenti/esse con cittadinanza non italiana si rimanda all'articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999, alle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri deliberate dalla Giunta provinciale n. 747 di data 20 aprile 2012 e al "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" emanato con D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. Per quanto riguarda gli/le studenti/esse con cittadinanza non italiana adottati si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1302 del 29 maggio 2009.

Insegnamento della Religione cattolica

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata al momento dell'iscrizione dai genitori. La scelta ha valore per l'intero ciclo di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno scolastico successivo, entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

L'ordinamento scolastico prevede, in relazione agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, la possibilità di richiedere, in alternativa, attività didattiche e formative diverse, oppure attività di studio e/o di ricerca individuali assistite da personale docente ovvero la non frequenza della scuola. Le istituzioni scolastiche sono tenute a rilevare all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, tramite lo specifico modello nazionale, le richieste delle relative famiglie rispetto alle opzioni sopra richiamate e ad attivare i conseguenti aspetti organizzativi.

In questo contesto si ricorda di porre particolare attenzione ai tempi e alle modalità previsti per l'espressione, durante il corso degli studi, dell'eventuale modifica della scelta di avvalersi o meno dell'IRC. Si richiama inoltre la necessità di rispettare il principio di "non discriminazione" tra chi si avvale e chi non si avvale dell'IRC, con la previsione di una corretta formazione delle classi, di una equilibrata collocazione oraria delle lezioni di IRC nell'arco della giornata e della settimana, e, infine, con l'attivazione delle previste attività alternative all'IRC, laddove necessarie.

Per approfondimenti in merito si fa rinvio alla specifica "Nota tecnica per l'IRC" pubblicata su Vivoscuola.

Normativa sulla privacy

Con riferimento all'integrazione del modulo di iscrizione da parte delle istituzioni scolastiche, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 196/2003, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell'ambito delle predette operazioni. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.

I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte dalle scuole attraverso l'integrazione e l'adeguamento del modulo di iscrizione devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel progetto d'istituto (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati. A tale proposito e a titolo esemplificativo, sono considerati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità in questione i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori degli studenti.

Per chiarimenti in merito alla presente circolare la struttura di riferimento è l'Ufficio istruzione del primo ciclo nelle persone di Francesca Gazzini (0461-491352), Cristiana Cavalieri (0461-494311) e Anita Cason (0461-494322).

Per ciò che attiene l'uso dell'applicativo per le iscrizioni *on line* la struttura competente è individuata nell'Ufficio innovazione e informatica (0461 – 497272/7244).

Per informazioni riguardanti gli studenti con bisogni educativi speciali e studenti con cittadinanza non italiana il riferimento è l'Ufficio programmazione delle attività formative e politiche inclusive nelle persone di Daniela Tonelli (0461-494193) e Claudia Filippi (0461-499233).

Per chiarimenti in merito all'insegnamento della religione cattolica il riferimento è l'ispettore Ruggero Morandi (0461-491431).

Anticipando che per quanto attiene al trasporto scolastico specifiche indicazioni saranno fatte pervenire dal Servizio trasporti pubblici, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
dott. Sergio Dal Angelo



IL DIRIGENTE
- dott. Roberto Ceccato -